



ORDINANZA N. 49/2022 DEL 05/07/2022

PORTO DI ANCONA

**OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO
DELL'EDIFICIO DEMANIALE "EX INFERMERIA" IN USO ALLA CAPITANERIA DI
PORTO**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la Ordinanza Presidenziale n. 18/2022 del 05.05.2022, adottata dall'Ente per la legittimazione della occupazione di aree demaniali marittime fino alla data del 31.05.2022 in riscontro alla richiesta



avanzata dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Toscana – Marche – Umbria, Sede Coordinata di Ancona, assunta da questa Autorità al prot. n. AARR-3301-18_03_2022, per la installazione di un cantiere nell'ambito dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento dell'edificio demaniale "ex infermeria", con contestuale comunicazione di intervenuta consegna dei lavori alla impresa incaricata, in data 01.03.2022, con durata contrattuale pari a 210 giorni;

VISTA la nota prot. n. PAR-1828-21_03_2022 con cui questa Autorità ha richiesto la produzione del cronoprogramma dell'intervento ed il termine finale delle attività da inserire nell'adottando provvedimento di polizia marittima;

VISTA la nota prot. n. 5505.22.03.2022, assunta al prot. n. ARR-3448-22_03_2022, con cui il suddetto Ufficio del Provveditorato OO.PP. ha precisato che causa la non completa disponibilità delle aree oggetto di intervento è stata effettuata la consegna parziale dei lavori, con previsione di consegna definitiva in data 15 maggio p.v., e di ultimazione delle lavorazioni iniziali, con utilizzo dello spazio richiesto entro il 31 maggio p.v.;

TENUTO CONTO che, con nota prot. 10307-30-05-2022, assunta al prot. ARR 6971-30_05_2022, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Toscana – Marche – Umbria, Sede Coordinata di Ancona ha manifestato la necessità, su richiesta dell'impresa appaltatrice, di differire il termine della occupazione demaniale interessata alla cantierizzazione fino alla data del 30.06.2022;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 28/2022 del 31/05/2022 per differimento del termine di occupazione demaniale interessata alla cantierizzazione fino alla data del 30.06.2022;

TENUTO CONTO che, con nota prot. 12812-01-07-2022, assunta al prot. ARR 8622-01_07_2022, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Toscana – Marche – Umbria, Sede Coordinata di Ancona ha manifestato la necessità, su richiesta dell'impresa appaltatrice, di differire il termine della occupazione demaniale interessata alla cantierizzazione fino alla data del 31.07.2022;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dall'istante di continuare a disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento delle lavorazioni previste da parte della impresa incaricata;

RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

VISTI gli atti d'ufficio;



RENDE NOTO

Nell'area meglio individuata nella planimetria allegata, fino al 31 luglio 2022, salvo eventuali ulteriori imprevisti riconnessi alle lavorazioni in corso, verranno seguite le attività di cantierizzazione già previste con Ordinanze Presidenziali n. 18/2022 e n. 28/2022 di questa Autorità di Sistema Portuale riconnesse ai lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento dell'edificio demaniale "ex infermeria" in uso alla Capitaneria di Porto – CUP: D39G18000 160001 – da parte della Impresa Costruzioni Future S.r.l. di Castelraimondo (MC), quale ditta incaricata da parte del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Toscana – Marche – Umbria, Sede Coordinata di Ancona.

Il responsabile del procedimento dei suddetti lavori è: Ing. Corrado Maria Cipriani

Il referente dell'istruttoria è: Ing. Renato Paolo Mastroberti.

Contattabili al seguente numero telefonico: 071 2281261

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse lo spazio demaniale individuato nella planimetria allegata seguita ad essere interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori medesimi sino al 31 luglio 2022, salvo eventuali ulteriori imprevisti che saranno comunicati dal Provveditorato OO.PP.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi impegnati resteranno nella totale custodia dell'impresa esecutrice. Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso soggetto, dovranno pertanto continuare a risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e connesso Regolamento, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado..

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, il richiedente provvederà a quanto segue:

- comunicare a questa Autorità di Sistema Portuale, l'effettiva ultimazione dei lavori e la fine della occupazione dell'area demaniale;



- recare continuo aggiornamento alla Capitaneria di Porto di Ancona – oltre che a questo Ente – su eventuali ulteriori ritardi nell'esecuzione, ogni connessa criticità che possa interessare l'operatività portuale e la limitrofa circolazione viaria;
- prevenire ogni possibile situazione di interferenza o qualunque disagio che possa prevedersi, per effetto delle connesse attività di cantiere, nei confronti della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nella zona.
- il mantenimento di idonea segnaletica indicante i lavori in corso;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
- la verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- rispetto delle vigenti misure di contenimento del virus Covid-19 finché applicabili;
- lo smantellamento della cantierizzazione e la pulizia di tutti i luoghi interessati dai lavori entro il termine previsto della conclusione dei lavori, ivi compresa la rimozione delle attrezzature all'uopo necessarie e della segnaletica temporanea;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4

L'esecutore degli interventi, Impresa Costruzioni Future S.r.l. di Castelraimondo (MC), quale ditta incaricata da parte del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Toscana – Marche – Umbria, Sede Coordinata di Ancona, mantiene il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni, manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento dei menzionati lavori comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, ulteriori rispetto a quelli indicati, contattabile in caso di necessità.

Art. 5 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 05.07.2022

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo

V°

Il Dirigente

Avv. Giovanna Chilà